



**REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA DI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO ATTRAVERSO LO SCAMBIO CONTESTUALE TRA DUE UNIVERSITÀ, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010 E SS.MM.II.**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la mobilità interuniversitaria dei professori e ricercatori mediante lo scambio contestuale, in attuazione dell'art. 7, comma 3, della Legge n. 240/2010 e s.m.i.
2. Lo scambio contestuale tra due Università è consentito ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato (di seguito "docenti"), tra soggetti in possesso dello stesso ruolo o di ruolo differente, con l'assenso delle università interessate, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali e delle disponibilità di bilancio.
3. Lo scambio contestuale coinvolge più Dipartimenti dell'Ateneo quando il docente in entrata chiede di afferire a un Dipartimento diverso rispetto a quello cui afferisce il docente in uscita.
4. I docenti dell'Ateneo possono avanzare richiesta di trasferimento per scambio contestuale non prima che siano trascorsi tre anni dall'ultima progressione di carriera che ha determinato una nuova immissione in un ruolo differente.

**Articolo 2 - Interscambio di docenti con qualifiche diverse**

1. I trasferimenti tra docenti di qualifica diversa possono avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali delle Università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.

**Articolo 3 - Dichiarazione di disponibilità allo scambio**

1. I professori e i ricercatori di cui all'art. 1 dichiarano la propria disponibilità allo scambio presentando istanza di scambio a firma congiunta recante l'indicazione:
  - a) del GSD e il Settore Scientifico Disciplinare;
  - b) della classe stipendiale di appartenenza;
  - c) del regime di impegno;

d) dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 18, comma 1 lettera b, della Legge 240/2010.

All'istanza dovranno essere allegati il curriculum vitae del docente in entrata, comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche, e copia di un documento di riconoscimento, nonché copia della richiesta di scambio da questi inoltrata all'Università di appartenenza.

L'istanza, i suoi allegati ed eventuali integrazioni dovranno essere trasmesse via pec all'indirizzo [scriviuniecampus@pec.uniecampus.it](mailto:scriviuniecampus@pec.uniecampus.it).

#### **Articolo 4 - Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio da parte dei Dipartimenti**

1. L'ufficio del personale acquisisce le istanze pervenute e, verificata la regolarità formale delle stesse, le trasmette ai Dipartimenti indicati dagli istanti.
2. Il Consiglio di Dipartimento cui intende afferire il docente in entrata, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di ogni istanza di scambio, delibera su di essa in base alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, verificandone le ricadute sulle attività didattiche e scientifiche dello stesso Dipartimento.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà tenere conto:
  - a) del curriculum scientifico, didattico dell'istante e della sua congruenza con le linee programmatiche in tema di didattica, ricerca e terza missione del Piano Strategico del Dipartimento di futura afferenza;
  - b) della numerosità dei docenti e ricercatori afferenti al medesimo Settore Scientifico-Disciplinare dell'istante presenti nel Dipartimento;
  - c) del carico didattico sostenuto dai medesimi docenti e ricercatori, nonché della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento;
  - d) dell'attività didattica e scientifica eventualmente svolta nell'ambito di convenzioni, di cui all'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, stipulate con altri atenei;
  - e) dell'insussistenza di situazioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Laddove nel Dipartimento non siano presenti docenti o ricercatori afferenti al SSD interessato, la struttura può richiedere il parere dei docenti dello stesso SSD presenti in altro Dipartimento o dei docenti in servizio in Ateneo appartenenti al Gruppo scientifico disciplinare in cui è ricompreso il S.S.D.

La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

#### **Articolo 5 - Approvazione definitiva dello scambio**

1. Il Senato Accademico, presa visione dei pareri dei Dipartimenti, esprime specifico parere, tenendo conto dei possibili effetti derivanti dal trasferimento sulla sostenibilità dell'offerta formativa e sul complesso dell'attività di ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuto il parere del Senato Accademico, approva definitivamente

il trasferimento, tenendo conto, altresì, della sostenibilità finanziaria degli effetti dello scambio contestuale.

2. Il trasferimento per scambio, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, è infine disposto con decreto del Rettore.

#### **Articolo 6 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previa favorevole delibera del Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo.